

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Seduta n. 275

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente TOMASSINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
BETTONI BRANDANI (DS-U)	10, 11
BOLDI (LP)	3, 9, 10 e <i>passim</i>
* CARELLA (Verdi-Un)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
COZZOLINO (AN), relatore	Pag. 3, 7, 8 e <i>passim</i>
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute	4, 9, 13 e <i>passim</i>
DANZI (UDC)	5, 7, 8 e <i>passim</i>
DI GIROLAMO (DS-U)	4
* LIGUORI (Mar-DL-U)	4, 10, 14
LONGHI (DS-U)	6
* MASCIONI (DS-U)	4, 8, 14 e <i>passim</i>
* ROLLANDIN (Aut)	11
SALINI (FI)	10
SALZANO (UDC)	4, 9
TATÒ (AN)	10, 11, 12
TREDESE (FI)	8, 11, 15
ULIVI (AN)	3, 6, 12 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	17

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

* **PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 404-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Comunico che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a sugli emendamenti presentati.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BOLDI (LP). Signor Presidente, l'emendamento 2.1 suggerisce semplicemente una puntualizzazione. Infatti, nel testo dell'articolo si parla solo del «personale sanitario medico»; io invece intendo allargare il novero dei soggetti ai quali si rivolge l'informatore scientifico del farmaco individuandoli con l'espressione «degli operatori sanitari».

ULIVI (AN). Signor Presidente, gli emendamenti 2.2 e 2.3, da me presentati, sono molto simili a quello della senatrice Boldi. L'intento è di allargare il riferimento anche ai farmacisti, perché il ruolo degli informatori in farmacia è fondamentale. Il farmacista deve infatti essere a conoscenza delle nuove molecole ed eventualmente delle loro differenze, nonché delle controindicazioni, perché poi dovrà trasmettere queste informazioni al cittadino.

Mi dichiaro comunque disposto a ritirare tali emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno di identico tenore.

COZZOLINO, relatore. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, preannuncio il nostro voto di astensione sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 perché, pur riconoscendo la correttezza della questione, emersa anche in discussione generale, riteniamo prioritaria l'esigenza di portare a termine l'*iter* del disegno di legge in titolo.

* LIGUORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi associo alla dichiarazione di astensione del senatore Di Girolamo.

CARELLA (*Verdi-Un*). Anche i Verdi si asterranno.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Boldi.

Stante l'incertezza sull'esito della votazione, dispongo la controprova.

È approvato.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono pertanto assorbiti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

* MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, ritengo che la maggioranza con questo voto abbia affondato il disegno di legge in esame. È stata, si badi, un'azione così furbesca e strumentale che ci sorprende, in considerazione dei rapporti che abbiamo sempre avuto riguardo alle varie questioni. C'è anche un problema di lealtà nei confronti dell'opposizione e di chi ha sostenuto apertamente il provvedimento. Ripeto, sono meravigliato perché è una pratica che non avevo mai registrato in questa Commissione.

L'affossamento virtuale del disegno di legge va dunque a carico dei senatori che hanno votato a favore di un emendamento, dopo che il proponente degli altri due emendamenti si era dichiarato disponibile a trasformarli in un ordine del giorno, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole. Rilevo questo dato: ognuno poi si assumi le proprie responsabilità.

SALZANO (*UDC*). Noi non affossiamo niente!

* CARELLA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, siamo praticamente alla fine della legislatura e risulta singolare quanto sta accadendo.

Noi abbiamo scelto di astenerci sulle proposte di modifica presentate per rispetto sia del collega Ulivi, sia del relatore Cozzolino, con il quale

ormai da cinque anni stiamo tribolando per giungere all'approvazione di questo disegno di legge. È chiaro che potevamo scegliere la strada del voto contrario ma, come ormai sanno anche i bambini, al Senato abbiamo questa opportunità, per cui l'astensione vale come voto contrario.

La cosa che più mi sorprende, e di cui sono veramente rammaricato, è il fatto che la parte della maggioranza che ha scelto di affossare il disegno di legge - perché di questo si tratta, visto che ormai siamo a luglio, poi vi sarà la pausa estiva dei lavori, seguita dalla manovra finanziaria e da altro ancora - scelga di farlo su un emendamento qualsiasi, anche se ogni emendamento di per sé è importante. Potrei capire se avesse scelto di modificare il provvedimento negli aspetti concernenti il rapporto di lavoro degli operatori, in considerazione delle contestazioni avanzate dai rappresentanti del mondo dell'industria farmaceutica o meglio di una parte di quel mondo che si è accreditata come rappresentante sindacale della categoria. Ma qui addirittura ci si permette di modificare l'espressione «personale sanitario medico» con l'altra «operatori sanitari», modifica di un'entità assolutamente irrilevante, aspetto che, come proposto anche dal senatore Ulivi, poteva essere corretto semplicemente grazie a un ordine del giorno. C'è quindi proprio un disegno politico volto ad affossare il disegno di legge.

I senatori che hanno scelto di seguire questa strada credo siano consci di aver compiuto un grave atto di incoerenza politica, di cui domani tutti saranno a conoscenza; si tratta degli stessi soggetti che hanno fatto di tutto per approvare il provvedimento in sede deliberante in prima lettura e che oggi fanno un passo indietro, adottando un espediente veramente tra i più biechi. Sinceramente mi aspettavo che avessero per lo meno il coraggio di dire esattamente chi li condiziona in questo voto. Io so chi è: si tratta di Farminindustria. Vi asservite a Farminindustria!

DANZI (*UDC*). Vorrei ricordare ai colleghi che l'arte della politica è saper sostenere con estrema abilità certe teorie e il loro opposto a seconda delle situazioni. Quando bisognava migliorare la legge 19 febbraio 2004, n. 40, come dicevate voi «avendo tutto il popolo dietro», eravamo persone chiuse, intransigenti, non disponibili ad introdurre miglioramenti e ad affrontare un nuovo passaggio parlamentare.

CARELLA (*Verdi-Un*). Ma lasci perdere, non bisogna arrampicarsi sugli specchi!

DANZI (*UDC*). Caro senatore Carella, non le permetto di dire che siamo condizionati da qualcuno.

CARELLA (*Verdi-Un*). Sì. Lo dico, eccome.

DANZI (*UDC*). Lei può dire tutte le menzogne che vuole, ma non si deve permettere di parlare di condizionamenti. Siamo condizionati dalla nostra coscienza e riteniamo che questo provvedimento vada migliorato.

EsercitiAMO democraticamente il nostro diritto di voto – ripeto – non condizionati da nient'altro se non dalla nostra coscienza, caro senatore Carella.

ULIVI (AN). Signor Presidente, intervengo perché stiamo discutendo ormai da molto tempo questo disegno di legge, su cui il Senato ha tanto lavorato. Per questo avevo presentato alcuni emendamenti, dichiarando successivamente la mia disponibilità a trasformarli in un ordine del giorno di chiarimento, proprio per fare in modo che il provvedimento venisse finalmente approvato.

Ritengo di dover rimarcare di non aver votato l'emendamento 2.1 e, pertanto, non mi sento affatto coinvolto da quanto detto dal senatore Carella. Poiché la mia coscienza è tranquilla, non posso accettare neanche l'ipotesi da lui avanzata.

CARELLA (Verdi-Un). Non mi rivolgevo a lei, senatore Ulivi.

ULIVI (AN). Lo so. Spero che alla Camera, eventualmente trovando un accordo, si possa risolvere la questione. Altrimenti ditemi cosa si dovrebbe fare. Secondo me qui si è trattato solo di un malinteso: purtroppo la realtà è questa. Ripeto, comunque, che non ho votato l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendamento.

È approvato.

CARELLA (Verdi-Un). Questa votazione è importante, signor Presidente.

Poiché c'è incertezza sull'esito, chiediamo la controprova.

LONGHI (DS-U). Anche noi chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova per alzata di mano.

È approvato.

ULIVI (AN). Signor Presidente, vorrei sapere in che modo si può chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

* PRESIDENTE. La richiesta di rimessione all'Assemblea, a discussione già iniziata, deve essere avanzata al Presidente della Commissione da un quinto dei componenti della Commissione stessa.

ULIVI (AN). Sto pensando di chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge in esame, in modo che si possa discutere della questione in quella sede.

* PRESIDENTE. Senatore Ulivi, le ricordo che la possibilità di rimettere all'Assemblea la sede deliberante esiste fino al momento della votazione finale. Le ricordo altresì che tale richiesta deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti della Commissione.

COZZOLINO, *relatore*. Signor Presidente, con la rimessione il provvedimento passerebbe all'esame dell'Assemblea. Se, invece, continuassimo ad esaminare il disegno di legge in sede deliberante, a causa della modifica apportata all'articolo 2 il provvedimento dovrebbe comunque tornare all'esame della Camera.

* PRESIDENTE. Esatto. Tornerebbe all'esame della Camera con un'unica modifica e la Camera discuterebbe di quell'unica modifica.

Mi permetto in questo momento di partecipare alla discussione. Ho ascoltato negli interventi toni di sfiducia e accuse. Il dato politico è evidente ed è sotto gli occhi di tutti, però nell'ambito delle critiche credo che la presentazione di emendamenti e il fatto che vengano sostenuti in questa sede rappresenti un diritto e che quindi non sia stato teso alcun tranello in questo senso.

Ora, si tratta di capire quale potrebbe essere lo scopo della richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Se il provvedimento procede il suo corso in sede deliberante, ammettendo pure che possa essere approvato qualche altro emendamento o immaginando che la modifica testé approvata rimanga l'unica, la Camera si potrà esprimere nuovamente in sede deliberante solo sulle modificazioni apportate al testo. Se invece si dovessero affrontare i tempi dell'Aula, sicuramente l'*iter* diverrebbe più lungo e travagliato.

Ovviamente rimetto il giudizio nelle mani dei Gruppi parlamentari e dei componenti della Commissione affinché decidano cosa fare.

* CARELLA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Considerata la situazione, propongo una sospensione dei lavori della Commissione, onde valutare il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

DANZI (*UDC*). Per quale motivo ci dovremmo fermare?

* PRESIDENTE. Il senatore Carella è intervenuto sull'ordine dei lavori chiedendo una sospensione, senza quantificarla nei tempi. Vorrei sapere se si tratta di una sospensione dei lavori con il conseguente rinvio ad altra seduta.

CARELLA (*Verdi-Un*). Andrebbero bene anche pochi minuti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale proposta.

COZZOLINO, *relatore*. Sono d'accordo con la proposta sospensione.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo dunque i lavori della Commissione per qualche minuto.

(I lavori, sospesi alle ore 9, sono ripresi alle ore 9,10).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

* MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, premesso che la sospensione dei nostri lavori è stata chiesta perché sono state sollevate alcune questioni in ordine al modo di procedere soprattutto dei senatori della maggioranza, confermiamo la nostra sorpresa e il nostro disappunto.

Infatti è vero quanto da lei sostenuto dal punto di vista formale, e cioè che una Commissione parlamentare, secondo la prassi, può modificare un provvedimento attraverso l'accoglimento di emendamenti, però la questione politica è che c'è stata una sostanziale slealtà da parte di alcuni senatori della maggioranza anche rispetto al relatore, se posso dirlo. Mi metto nei panni del senatore Cozzolino: egli ha sostenuto posizioni che nessuno ha saputo contrastare apertamente, giacché si è ricorsi solo alla dilazione dei tempi.

In conclusione, noi dell'opposizione beviamo l'amaro calice e andiamo avanti con la deliberante. Si deve sapere, però, a chi vanno attribuite le responsabilità che abbiamo già indicato precedentemente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

TREDESE (*FI*). Signor Presidente, riteniamo molto importante la modifica di cui all'emendamento 3.1, tendente a sopprimere la parola «univoco». Come avete visto, l'emendamento è sottoscritto da tre Capi-gruppo di maggioranza, perché si tratta di un aspetto qualificante. A questo punto, dal momento che abbiamo apportato già una modifica al testo del disegno di legge, mi sembra opportuno approvare un articolato migliore.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3.3 che, senza disconoscere le finalità della legge di tutela dei portatori di *handicap*, considera realisticamente l'inopportunità di affidare a soggetti disabili l'attività di informatore scientifico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

COZZOLINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 (identico al 3.2) perché il decreto legislativo

n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva 98/28/CE, al comma 3 dell'articolo 9 già recita: «L'attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno».

Il parere è contrario anche sull'emendamento 3.3, identico al 3.4.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Per quanto concerne gli emendamenti 3.1 e 3.2, fra loro identici, vorrei ricordare che il termine «univoco» è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, volendo essere rispettoso nei confronti dei colleghi, esprimo parere contrario.

Quanto all'emendamento 3.3, identico al 3.4, capisco le preoccupazioni del senatore Tredese relative ai disabili. Vorrei però ricordare che oggi il 97 per cento degli informatori scientifici dipende dalle aziende farmaceutiche, quindi il disabile potrebbe essere destinato allo svolgimento di attività all'interno dell'azienda. Non inserirei pertanto la specificazione proposta con l'emendamento 3.3, confermando il principio solidaristico che informa il nostro ordinamento. Fra l'altro l'eventuale aggiunta all'articolo non cambierebbe nulla, anche perché questo principio – lo dico a voce alta – è presente a tutte le aziende private, ma sono poche quelle che lo applicano. In conclusione, esprimo parere contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SALZANO (*UDC*). Signor Presidente, sono personalmente contrario all'emendamento 3.1, con il quale si propone di sopprimere la parola «univoco», ma non per il rispetto, che pure si deve, ai colleghi della Camera, bensì perché provo a fare il mio lavoro nel migliore dei modi, con coscienza, e quindi non debbo avere condizionamenti.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 3.1, di cui sono firmataria, perché credo che il termine «univoco» possa mettere in notevoli difficoltà molte piccole aziende che non possono farsi carico da sole dell'assunzione di qualcuno che lavori unicamente per loro.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, esso non è stato presentato – almeno in tal senso l'ho sottoscritto – con l'intenzione di non rispettare i principi solidaristici, che peraltro sono già ampiamente espressi nel nostro codice del lavoro, dove si prevede una riserva specifica per i lavoratori disabili. Credo che non cambi assolutamente nulla per quelle persone che, avendo una qualche disabilità fisica, possono esercitare e già esercitano tale professione, perché, se sono state ritenute abili a svolgere questo lavoro e sono già state assunte, nessuno mai si sognerà di togliere loro il posto di lavoro. Le aziende continueranno ad assumere la quota di disabili stabilita per legge, destinandoli alle funzioni a cui di solito vengono adibiti, che probabilmente saranno di ufficio senza prevedere uscite all'esterno. In definitiva, non intendiamo cancellare alcun principio solidaristico, ma vogliamo essere realistici, valutando il tipo di lavoro che queste persone devono svolgere.

SALINI (FI). Signor Presidente, condivido l'emendamento 3.1, mentre non sono assolutamente d'accordo sull'emendamento 3.3, perché ritengo che la questione vada inquadrata in un discorso più generale ed attenga a un principio di solidarietà che non mi sento di avere il diritto di stravolgere con questo provvedimento.

TATÒ (AN). Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento 3.3.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 3.1.

* LIGUORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Tredese e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dai senatori Baio Dossi e Gaglione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi firmatari dell'emendamento 3.3 sul fatto che l'argomentazione a sostegno della loro proposta non regge. Infatti, se si cancella per una specifica categoria la possibilità dell'assunzione delle persone con *handicap*, per tale categoria rimane comunque in vigore la legge generale. Avete uno strano concetto di disabilità, e ciò mi meraviglia. Ci sono persone disabili in grado di svolgere certi tipi di lavoro e non escludo che ci siano, anzi ci sono, informatori scientifici portatori di *handicap*.

La nuova legge per l'accesso al lavoro delle persone disabili, facendosi carico del fatto che la disabilità non è un dato assoluto ma può essere relativo rispetto ad un certo tipo di lavoro, non a caso facilita l'immissione dei portatori di *handicap* nel mondo del lavoro tenendo conto del tipo di disabilità: un soggetto non può certo fare il centralinista se, per ipotesi, è sordo, ma può svolgere benissimo un lavoro di ufficio con il computer o altro.

BOLDI (LP). Ma nessuno li priva di questa possibilità.

BETTONI BRANDANI (DS-U). In che senso, visto che si prevede che, comunque, chi è disabile non può fare l'informatore scientifico? Accidenti, prevedete delle belle discriminazioni, altro che! È vergognoso!

TATÒ (AN). Signor Presidente, contesto quanto è stato testé detto.

Una cosa è quello che si dice e un'altra quello che si fa. È molto facile sostenere che il disabile debba essere inserito in una struttura commerciale come quella in cui opera l'informatore scientifico. Mi è capitato però di andare all'ufficio informazioni di un'università e di trovarvi un sordomuto. È molto difficile selezionare le disabilità, è molto difficile distribuire equamente il lavoro presso questa categoria, alla quale ovviamente vanno tutta la comprensione e l'appoggio morale possibili.

BETTONI BRANDANI (*DS-U*). Appoggio morale, ma non materiale.

TATÒ (*AN*). Mettiamoci nei panni dell'amministrazione di una società: è veramente difficile. Ci sono problematiche e situazioni diverse che vanno valutate e che alla fine non si risolvono non dico in termini di beneficio, ma di equità per coloro che lavorano nella stessa azienda.

BETTONI BRANDANI (*DS-U*). Tant'è vero che non li assumono.

* CARELLA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, cerchiamo di mantenere la calma. Personalmente vorrei fare solo una battuta. Molti sanno che sono un provetto navigatore: quando la bussola della barca non funziona più si fa il cosiddetto «giro bussola», ovverosia si fa girare la barca intorno al nord e si cerca quindi di individuare nuovamente il nord. Qui ormai la bussola non funziona più a causa di posizioni per le quali sia il Governo che la maggioranza sono in difficoltà su questo provvedimento.

Mi chiedo allora se non sia possibile dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento 3.3. Può un emendamento andare contro una norma di carattere generale? La legge sul collocamento obbligatorio delle categorie protette fa riferimento solo alla consistenza numerica dell'azienda. Sollevo addirittura dubbi di costituzionalità sulla proposta.

* PRESIDENTE. Mi permetta di ricordarle, senatore Carella, che la 1^a Commissione permanente non ha fatto alcun rilievo al riguardo. In più, visto che è stata richiamata in quest'aula la coerenza rispetto ai propri comportamenti, tengo a ricordarle – l'avrei voluto fare alla fine delle votazioni, ma lo dico ora per memoria di tutti – che la norma che si vuole introdurre fu inserita in prima lettura, in sede deliberante; la Camera ha poi ritenuto di sopprimerla. Ora, se parte dei componenti della Commissione in questo nuovo passaggio in sede deliberante pensa che quello fosse un principio irrinunciabile e lo ripropone nuovamente, ritengo agisca con coerenza.

* ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, credo che le osservazioni fortemente critiche espresse sull'emendamento 3.3 abbiano travalicato il significato della proposta emendativa. In caso contrario si tratterebbe di un *vulnus* allo stesso buon senso. Mentre da una parte comprendo le argomentazioni che si sono portate a sostegno dell'emendamento (tener reali-

sticamente conto del tipo di lavoro da svolgere e dell'ambito di applicazione della norma), dall'altro ritengo che insistere sul suo mantenimento creerebbe una situazione paradossale, che rischierebbe di andare in controtendenza rispetto alla diffusa sensibilità nei confronti dei meno abili. Quindi, per evitare false interpretazioni, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 3.3, ritenendo più coerente mantenere il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

TREDESE (*FI*). Siccome sono sorti molti equivoci e vogliamo evitare strumentalizzazioni in una materia così delicata, ritiro la mia firma dall'emendamento 3.3.

DANZI (*UDC*). Signor Presidente, ritiro anch'io la mia firma dall'emendamento 3.3, ma vorrei precisarne le motivazioni.

Figurarsi se qualcuno di noi può pensare in qualche modo di danneggiare le persone portatrici di *handicap*, per le quali ci battiamo in ogni sede! Avendo la consapevolezza che le aziende farmaceutiche assumono comunque una quota di soggetti disabili che possono utilizzare in altre mansioni, intendevamo semplicemente sottolineare che il lavoro dell'informatore scientifico del farmaco, nel ventaglio dei lavori possibili in un'azienda farmaceutica, può anche essere mortificante per un non abile, perché richiede certe capacità fisiche che alcuni non possiedono. Ciò non vuol dire assolutamente esimere l'azienda farmaceutica dall'obbligo di assumere i disabili, ma significa precisare che quel tipo di lavoro richiede certe abilità.

Comunque, poiché non raccolgo le strumentalizzazioni vergognose che vengono fatte, ritiro la mia firma dall'emendamento 3.3.

BOLDI (*LP*). Anch'io ritiro la mia firma dall'emendamento 3.3.

TATÒ (*AN*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.3.

ULIVI (*AN*). Ritiro l'emendamento 3.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Tredese e da altri senatori, successivamente ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Tatò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

L'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

L'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Gli articoli 17, 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Gli articoli 21 e 22 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 23.

Non è approvato.

L'articolo 24 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, su cui è stato presentato un emendamento.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge perché le Regioni emanino un regolamento mi sembra troppo perentorio, costrittivo e breve. Ho pertanto presentato l'emendamento 25.1 tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo.

COZZOLINO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, sono d'accordo che il termine di sessanta giorni possa essere considerato troppo breve, ma è uno stimolo affinché le Regioni provvedano prontamente, altrimenti facciamo le leggi e poi le Regioni non svolgono il loro compito.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 25.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

* MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, saremmo stati felicissimi di votare a favore di questo provvedimento, perché ci abbiamo lavorato fin dalla scorsa legislatura, però, per le ragioni che hanno determinato il nostro rammarico e il nostro sconcerto in ordine al comportamento della maggioranza, ci asteniamo. È una posizione che non avremmo voluto adottare, ma siamo costretti da scelte che riteniamo negative, sbagliate e sleali.

* LIGUORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione per le identiche motivazioni del senatore Mascioni.

Siamo un po' sconcertati – e uso a malincuore questo termine, perché non sono abituato alle enfattizzazioni – dal momento che ci sembrava di aver capito che il provvedimento, tutto sommato, fosse utile. In particolare siamo perplessi sulle modalità utilizzate, perché si sono modificati aspetti di scarso significato pur di rimandare il disegno di legge alla Camera.

La nostra astensione, quindi, non significa che non siamo favorevoli allo spirito della normativa, ma esprime la nostra contrarietà all'atteggiamento prevalente assunto dai senatori della maggioranza.

* CARELLA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ormai le mie motivazioni di contrarietà a ciò che è successo oggi in Commissione sono già state espresse negli interventi precedenti. Resta ancora il rammarico, perché comprendo perfettamente (e penso di interpretare il pensiero anche degli altri colleghi dell'opposizione) che è dovere del singolo parlamentare apportare modifiche a un testo quando esse siano ritenute importanti, ma noi abbiamo assistito a un altro film: ci siamo trovati di fronte alla volontà di ritardare quanto più possibile l'*iter* del disegno di legge in esame. Non si capisce infatti per quale motivo questa Commissione, in terza lettura, debba sostituire le parole «del personale sanitario medico» con le altre «degli operatori sanitari». Potremmo veramente scrivere un trattato di filosofia, forse De Crescenzo potrebbe ispirarci con la sua saggezza napoletana.

Di ciò si tratta, signor Presidente, e non lo possiamo tollerare ed accettare.

Non so se questo disegno di legge tornerà al nostro esame in quarta lettura; tutto è possibile, però posso dire, dopo tre legislature, che ho molto apprezzato una sola persona che si è battuta per modificare il provvedimento affermando di non condividerlo, con il coraggio di dirlo a viso aperto: questa persona è il presidente Tomassini. Altri non hanno avuto tale coraggio.

ULIVI (AN). Signor Presidente, avremmo certamente preferito che questa mattina si concludesse l'iter del provvedimento sugli informatori farmaceutici. Purtroppo durante il dibattito sono cambiate alcune cose e sono stati approvati degli emendamenti; pertanto, anche se forse sarebbe logico astenerci dall'approvare il disegno di legge, in uno spirito di maggioranza e di collaborazione con rammarico voteremo a favore.

TREDESE (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare che la nostra Commissione ha svolto un'audizione – che non abbiamo chiesto noi, bensì gran parte dei sindacati che rappresentano la categoria degli informatori scientifici del farmaco – nel corso della quale i sindacati medesimi ci hanno detto che alcuni punti del provvedimento andavano modificati.

MASCIONI (DS-U). Adesso ci nascondiamo dietro i sindacati!

TREDESE (FI). Credo che non si possa dimenticare questo passaggio. Comunque voi vi siete astenuti e se ci asteniamo anche noi il provvedimento non passa. Allora questa legge la volete oppure no?

COZZOLINO, *relatore*. Signor Presidente, non posso esprimere la mia soddisfazione per come sono andate le cose oggi. Quindi devo purtroppo rivedere alcune mie posizioni e devo anche pensare che norme che, al di là della politica, sembravano considerate positivamente da tutti dopo tre legislature (alcuni di noi sono in Parlamento da diverse legislature e lo sanno) oggi potevano anche essere stravolte.

Il disegno di legge tornerà alla Camera dei deputati, dove i colleghi prenderanno atto che il provvedimento è stato loro trasmesso per una questione che, alla fine, si potrebbe definire di natura semantica. Mi riferisco al fatto che all'articolo 2, laddove si diceva «del personale sanitario medico», ora è scritto «degli operatori sanitari». Questo aspetto, che poteva essere risolto semplicemente con un ordine del giorno, rappresenta ufficialmente il motivo più importante della nuova lettura alla Camera di un provvedimento importante e lungamente atteso da una categoria di professionisti, con conseguente ritardo dei tempi di approvazione. Pur appartenendo alla maggioranza ed essendo presentatore del disegno di legge, oltre che relatore dello stesso, mi si consenta di dire che quanto accaduto deve essere materia di un chiarimento all'interno delle forze di maggioranza.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Avendo registrato una sostanziale adesione, pur sulla base di diverse motivazioni, al complesso di norme previsto in questo provvedimento che tornerà all'esame della Camera, pregherei tutti i Gruppi parlamentari di farsi carico di sollecitare i colleghi che siedono in quel ramo del Parlamento (e lo stesso farà il Governo) affinché, nella definizione del calendario dei lavori, esso sia inse-

rito quanto prima – ce lo auguriamo davvero – all’esame della Camera stessa, prima della interruzione dei lavori per la pausa estiva.

* PRESIDENTE. Per quanto riguarda il Presidente, egli ha ritenuto in una certa fase dei lavori di dover mantenere un ordine che sembrava compromesso. In quanto segue mi rivolgo anche al relatore e al Governo: da buon politico ritengo di usare sempre un senso pragmatico nelle cose. Al di là delle gratificazioni, delle illusioni e delle delusioni che possono esserci in politica, quello al nostro esame è comunque un atto parlamentare che ha compiuto un ulteriore passaggio. Certo, si sarebbe potuto evitare un quarto passaggio, e lo dico io che sono sempre stato contrario a questo provvedimento. Il fatto che esso torni alla Camera con lievi modifiche, quando ancora manca quasi un anno alla fine della legislatura, credo possa rassicurarci circa la sua approvazione definitiva.

Relativamente alle modifiche sono emerse tensioni, vuoi individuali, vuoi generalizzate, non ultimo per il fatto che il Senato non sempre è disposto ad accettare *sic et simpliciter* quanto la Camera cambia nei provvedimenti che esamina. Il buon senso ha consentito comunque, malgrado le delusioni e i tranelli che sono stati millantati, di mandare in porto il provvedimento. Credo sia volontà di tutti accettare una decisione che in questo momento è come fosse dell’Assemblea, perché siamo in sede deliberante: riconsegniamo all’altro ramo del Parlamento un provvedimento per l’approvazione definitiva. Per questo ringrazio i colleghi.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 404-B
d'iniziativa dei senatori Cozzolini e Servello

«Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco»

Art. 1.

(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541)

1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Art. 2.

(Informatore scientifico del farmaco)

1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

EMENDAMENTI

2.1

BOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «del personale sanitario medico» con le seguenti: «degli operatori sanitari».

2.2

ULIVI

Al comma 1, dopo le parole: «personale sanitario», sopprimere la parola: «medico».

2.3

ULIVI

Al comma 1, sostituire le parole: «del personale sanitario medico», con le seguenti: «di medici e farmacisti».

Art. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro)

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari. Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo.

3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981.

EMENDAMENTI

3.1

TREDESE, BOLDI, DANZI

Al comma 3, sopprimere la parola «univoco».

3.2

BAIO DOSSI, GAGLIONE

Al comma 3, sopprimere la parola «univoco».

3.3

TREDESE, BOLDI, DANZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

3.4

ULIVI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

Art. 4.

(Collegi regionali degli informatori scientifici)

1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

Art. 5.

(Consigli dei collegi regionali)

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

Art. 6.

(Cariche del consiglio)

1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio)

1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

- a) compilare e tenere l'albo del collegio;
- b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
- c) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
- d) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;
- e) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- f) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;
- h) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente uno o più corsi di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

Art. 8.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

Art. 9.

(Collegio dei revisori)

1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

Art. 10.

(Consiglio nazionale)

1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l'attività da almeno cinque anni.

2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

Art. 11.

(Cariche del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

Art. 13.

(Durata delle cariche)

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14.

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo.

Art. 15.

(Albo degli informatori scientifici)

1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un trattato di reciprocità con l'Italia o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;
- e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato l'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo)

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

- a) per la perdita del godimento dei diritti civili;
- b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;
- c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

Art. 18.

(Riammissione all'albo)

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione)

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.

Art. 20.

(Procedimento disciplinare)

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla deontologia ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 21.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;

- c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

Art. 22.

(Ricorso giurisdizionale)

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 25.

(Disciplina regionale)

1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

EMENDAMENTI

25.1

BOLDI

Sopprimere il comma 2.

Art. 26.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

